



Comune di Bioggio

Ufficio tecnico comunale
Servizi finanziari comunali

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LE TASSE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

(CCOS 710 – Approvvigionamento Idrico)

Anno 2026

(invariata rispetto all'anno 2025)

O3.2D

Dicembre 2025



Il Municipio di Bioggio, richiamati:

- l'art. 192 della LOC e l'art. 44 del RALOC;
- il Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile (RCDAP) del 23.02.2021,
- la risoluzione municipale no. 1268/2025 dell'11.11.2025,

DECRETA:

Art. 1 Tassa di allacciamento

L'importo della tassa di allacciamento, conformemente all'art. 69 del Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile (RCDAP), viene definito come segue:

Diametro (Ø mm)		<i>(IVA esclusa)</i>
Esterno (polietilene)	Interno (ghisa duttile)	Importo (CHF)
40		1'000.00
50		1'500.00
63		3'000.00
75		4'000.00
90	80	7'000.00
110		8'500.00
125	100	10'000.00
160	125	16'000.00

Art. 2 Tasse di utilizzazione

- ¹ La fornitura dell'acqua è soggetta al pagamento di una **tassa base** (Tabella A), conformemente ai criteri di cui all'art. 75 del RCDAP, stabilita come segue:

<u>Tabella A</u> <i>(IVA esclusa)</i>		
Diametro del contatore (DN)	Unità	Importo (CHF)
15	CHF/anno	110.00
20	CHF/anno	200.00
25	CHF/anno	310.00
32	CHF/anno	590.00
40	CHF/anno	1'100.00
50	CHF/anno	2'200.00

- ² La tassa base per l'utilizzo di acqua a scopi esclusivamente agricoli è prelevata in misura del 50%.



- 3 Per i contatori superiori ai 50 mm di diametro (> DN 50) o di tipo speciale, la tassa base verrà definita percentualmente in base al diametro (DN) del contatore.
- 4 La fornitura dell'acqua è soggetta al pagamento di una **tassa di consumo** (Tabella B), conformemente ai criteri di cui all'art. 75 del RCDAP, stabilita come segue:

Tabella B (IVA esclusa)			
Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Importo (CHF)
Acqua potabile	All'utenza	CHF/m3	1.45
Acqua greggia	All'utenza	CHF/m3	0.85
Acqua potabile	Ai rivenditori	CHF/m3	0.50

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 76 del RCDAP, per la fornitura di acqua viene devoluto 1 cts./m3 quale contributo di solidarietà.

- 5 La fornitura dell'acqua può essere anche soggetta al pagamento di una **tassa forfettaria al punto di prelievo** (Tabella C), conformemente ai criteri di cui all'art. 75 del RCDAP, stabilita come segue:

Tabella C (IVA esclusa)			
Fornitura	Calcolo	Unità	Importo (CHF)
Temporanea, con prelievo da idranti	Tassa In base al periodo di utilizzo (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF	200.00
		CHF/giorno	10.00 A partire dal 7° giorno, per ogni giorno successivo
Impianti a consumo costante (<u>fontane</u>)	Tassa annua per impianto (fontana)	CHF/impianto	400.00 (forfait)

Art. 3 Fatturazione e pagamenti

- 1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari. I termini sono fissati dal Servizio Approvvigionamento Idrico.
- 2 Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva) verranno addebitati i seguenti importi a titolo di spese d'intervento e spese amministrative (art. 77 RCDAP):

Descrizione	Unità	Importo (CHF)
Con preavviso scritto di almeno 3 giorni lavorativi	CHF	0.00
Per un intervento richiesto, con preavviso inferiore ai 3 giorni lavorativi	CHF	100.00 (IVA esclusa)



- 3 Le richieste di copie di fatture e relative polizze di versamento (bollette) verranno evase senza addebito di alcuna spesa amministrativa.
- 4 In caso di reiterata mancata comunicazione della lettura del contatore, il servizio approvvigionamento idrico si riserva la facoltà di addebitare una tassa amministrativa.

Art. 4 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), come evidenziato nelle tabelle delle diverse tasse, è esclusa da tutti gli importi in esse indicati e verrà addebitata a parte, nel modo e nella % (percentuale) previsti dalle relative disposizioni federali.

Art. 5 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza Municipale (e relativo tariffario) concernente "le tasse per la fornitura di acqua potabile 2025" del mese di dicembre 2025.

Art. 6 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore al 1° gennaio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Il vice sindaco:

Daniele Bianchi



Il segretario:

Paolo Pianca

- Approvata con Risoluzione Municipale no. 1268/2025 dell'11 novembre 2025
- Pubblicata agli albi comunali dal 13.11.2025 al 12.12.2025